



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 agosto 2024 n.139

(Ratifica Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n.12)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n.12 – Potenziamento dell'attività di riscossione del Servizio di Esattoria - promulgato:

Visto l'articolo 5, comma 8 della Legge 15 settembre 2023 n.132;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.39 adottata nella seduta del 28 dicembre 2023;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nelle sedute del 26 e 27 agosto 2024;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.29 del 27 agosto 2024;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 24 gennaio 2024 n.12 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DEL SERVIZIO DI ESATTORIA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato introduce misure di potenziamento e rafforzamento dell'attività di riscossione dei crediti iscritti a Ruolo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 5, comma 8 della Legge 15 settembre 2023 n.132.

Art. 2

(Ruolo)

1. Il secondo comma, dell'articolo 8 della Legge 25 maggio 2004 n.70 è così modificato:

“2. Nel Ruolo, che ha formato elettronico o cartaceo, sono iscritti tutti i tributi a carico del debitore.”.

Art. 3

(Contenuti del Ruolo e notifica del Ruolo)

1. Il secondo comma, dell'articolo 11 della Legge n.70/2004 è così modificato:
- “2. Nel Ruolo devono essere comunque indicati il nominativo e il codice identificativo del contribuente, il codice del tributo, l'importo complessivo da riscuotere nonché la specifica delle singole voci che lo compongono. Nel Ruolo devono altresì essere riportati il riferimento all'atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa, l'anno di competenza del tributo, la data di formazione del Ruolo, il numero del Ruolo e la data di scadenza del ruolo.”.

2. Il secondo comma, dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è così modificato:
- “2. La notifica si intende avvenuta il giorno di pubblicazione presso il Tribunale del riepilogo contenente la Cartella Esattoriale.”.

3. Il primo comma, dell'articolo 30 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è così modificato:
- “1. Il Servizio di Esattoria, ravvisata l'urgenza, è tenuto a procedere, in sostituzione della notifica della Cartella a mani proprie del contribuente, alla notifica dei Ruoli al debitore mediante pubblicazione ad *valvas palatii* presso il Tribunale per un periodo di trenta giorni. La notifica si intende assolta il primo giorno di pubblicazione presso il Tribunale e l'Esattore ne dà comunicazione sulla Cartella Esattoriale inviata a mezzo posta ordinaria al contribuente.”.

4. Il terzo comma, dell'articolo 30 della Legge n.70/2004 è così modificato:
- “3. La notifica *ad valvas* di cui al presente articolo si intende validamente eseguita con la pubblicazione in Tribunale dei riepiloghi delle cartelle esattoriali, salvo possibilità del contribuente di richiedere duplicati al Servizio di Esattoria, ai sensi dell'articolo 20.”.

Art. 4

(Pagamento del debito esattoriale con cessione in natura di beni)

1. Dopo l'articolo 32 della Legge n.70/2004 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 32-bis
(Datio in solutum)”

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, il debitore può far pervenire al Servizio di Esattoria una istanza motivata per il pagamento delle somme iscritte a Ruolo, in tutto o in parte, mediante cessione di beni di proprietà anche di terzi. L'istanza, per poter essere esaminata dal Servizio di Esattoria, deve risultare conforme ai requisiti di seguito elencati:
 - a) pervenire in forma scritta, completa di sottoscrizione del debitore e dell'eventuale terzo proprietario;
 - b) risultare completa dei seguenti elementi:
 - 1) indicazione della motivazione da cui deriva la difficoltà di pagamento in denaro ed indicazione del valore dei beni offerti in pagamento;
 - 2) descrizione dei beni, comprensiva di supporti fotografici e certificazioni di valore già disponibili, di proprietà, di libera e piena disponibilità ed autenticità, laddove richiesto dalla natura dei beni stessi;
 - c) avere ad oggetto esclusivamente uno o più tra questi beni:
 - 1) beni immobili ubicati in territorio sammarinese;

- 2) opere d'arte;
 - 3) strumenti finanziari;
 - 4) oggetti di antiquariato, numismatica e filatelia di pregio storico-culturale;
 - 5) preziosi come definiti dall'articolo 4 dell'Allegato Tecnico alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche;
 - 5 bis) veicoli a motore;
 - 5 ter) aeromobili e/o imbarcazioni;
- d) avere ad oggetto beni non già pignorati dal Servizio Esattoria salvo che l'istanza abbia ad oggetto anche ulteriori diritti immobiliari che accrescano il valore e l'utilità di quelli già pignorati;
 - e) riportare l'autorizzazione all'ispezione sui beni offerti, sia in loco sia mediante il loro asporto, ai fini e per il tempo occorrente ad effettuare la stima;
 - f) essere finalizzata al pagamento in natura di un debito esattoriale per un valore complessivo almeno pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
2. Verificata la conformità dell'istanza pervenuta ai requisiti di cui al comma 1, il Servizio di Esattoria avvia l'istruttoria che si articola nelle due fasi susseguenti:
- a) stima, per l'accertamento del valore dei beni offerti basato su criteri prudenziali in relazione al presunto valore di pronto realizzo;
 - b) verifica dell'interesse pubblico sotteso all'acquisizione, per l'accertamento della disponibilità dell'Ecc.ma Camera o di altro Ente Impositore all'acquisto in pagamento dei beni offerti, al valore come sopra stimato.
3. La stima dei beni mobili offerti in pagamento viene eseguita dall'Ufficiale della Riscossione con l'eventuale ausilio di un perito. La stima dei beni immobili offerti in pagamento viene eseguita dall'Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia. Le eventuali spese per la stima dei beni sono a carico del debitore, al quale dovrà essere comunicato il relativo ammontare prima di procedere con l'incombente.
4. Il verbale di stima dei beni offerti deve essere redatto dal Servizio di Esattoria, allegando la perizia dell'esperto indipendente ove presente o la stima dell'Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia, e trasmesso al debitore offerente, entro trenta giorni decorrenti dalla data di avvio dell'istruttoria.
5. Entro i quindici giorni successivi alla ricezione del verbale, il debitore offerente può comunicare al Servizio di Esattoria la revoca dell'offerta, ritenendo la stima ricevuta non congrua rispetto alle proprie aspettative, salvo l'obbligo di far fronte comunque alle spese di stima. In caso di mancato pagamento, il Servizio di Esattoria può trattenere tali spese dalle somme incassate dall'attività esecutiva. Decorso tale termine l'offerta si ritiene definitiva.
6. L'offerta definitiva viene trasmessa al Congresso di Stato che entro i sessanta giorni successivi comunica al Servizio di Esattoria, mediante adozione di motivata delibera, la sussistenza o meno dell'interesse pubblico all'acquisizione al valore di stima dei beni offerti in pagamento, previo confronto tra gli Enti Impositori e salvo regolazione interna tra i medesimi, laddove interessati all'acquisizione ma non direttamente titolari dei crediti iscritti a Ruolo. Nel caso in cui il Congresso di Stato manifesti l'interesse all'acquisizione, il Servizio di Esattoria procede al perfezionamento della *datio in solutum* con l'eventuale ausilio dei competenti uffici dell'Amministrazione.
7. Per l'eventuale maggior valore dei beni ricevuti in pagamento, l'Ecc.ma Camera riconosce al debitore o al terzo cedente un credito d'imposta, usufruibile esclusivamente da parte del medesimo beneficiario per il pagamento dell'imposta generale sui redditi e dell'imposta sulle merci importate fino al suo completo utilizzo.”.

Art. 5

(Allineamento tasso di indennità di mora)

1. Il primo comma, dell'articolo 42 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“1. Sulla vera sorte dei debiti iscritti a Ruolo che non costituiscono interessi, sanzioni o per le quali la vera sorte del debito non sia essa stessa interesse di mora o sanzione si applica, a partire dalla data della scadenza della vera sorte, un'indennità di mora pari, ove non diversamente stabilito, al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 14, sulle somme iscritte a Ruolo che non costituiscono interessi, sanzioni o per le quali la vera sorte del debito non sia essa stessa interesse di mora o sanzione si applica, a partire dalla data della scadenza della Cartella Esattoriale e fino alla data del completo pagamento di quanto dovuto, un'indennità di mora pari, per ogni semestre solare a partire dal 1° luglio 2024, al maggiore tra il tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali e la media del tasso Euribor a dodici mesi rilevata nel semestre precedente e maggiorata di tre punti percentuali. Il valore dell'indennità di mora e le sue variazioni sono rese note ai contribuenti almeno tramite la pubblicazione sul sito internet del Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.”.

Art. 6

(Azioni urgenti di tutela del credito esattoriale)

1. Dopo l'articolo 47 della Legge n.70/2004 è inserito il seguente articolo:

“Art. 47-bis

(Azioni urgenti di tutela del credito esattoriale)

1. Il Servizio Esattoria può attivare azioni cautelari, tra le quali il sequestro e la diffida ad alienare, volte a tutelare la riscossione del credito, anche per ruoli per i quali non sia ancora stata elaborata oppure notificata la cartella esattoriale e per cartelle esattoriali non ancora scadute ed esecutive.

2. A tal fine il Servizio Esattoria tiene conto anche dei seguenti elementi:

- a) vi sia rischio di chiusura improvvisa di attività con dismissione dei beni e dell'attivo dell'impresa;
- b) vi sia irreperibilità del contribuente;
- c) vi sia pericolo di sottrazione o di cessione, a qualunque titolo, di beni mobili, mobili registrati o immobili di proprietà del contribuente;
- d) vi siano ordinativi di pagamento disposti dal Settore Pubblico Allargato;
- e) siano state ricevute segnalazioni da parte dell'Ente o Ufficio impositore.”.

Art. 7

(Accessi informativi)

1. L'articolo 48 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art. 48

(Raccolta di informazioni)

1. In osservanza a quanto disposto dall'articolo 5, il rilascio di informazioni, estratti, certificazioni e ogni altra documentazione, riportante la situazione economico - patrimoniale del debitore al Servizio di Esattoria, è effettuato in esenzione da ogni diritto o tributo.
2. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari sono tenuti a rilasciare, in carta libera e gratuitamente, all'Esattore l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni dallo stesso indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a favore dei quali risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. Il Servizio di Esattoria accede alle informazioni detenute, sul conto del debitore e dei suoi coobbligati, dal gestore delle funzioni di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, nonché, quale tenentario del registro dei trust, ai sensi del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 e successive modifiche e del relativo registro dei titolari effettivi, ai sensi dell'articolo 23-*quater* della Legge n.92/2008.
4. Il debitore, su istanza del Servizio di Esattoria, è tenuto a fornire la documentazione prevista dall'articolo 72 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e dall'articolo 34 della presente legge.”.

2. Dopo l'articolo 48 della Legge n.70/2004 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 48-*bis*
(*Visure eseguite per conto di terzi creditori*)

1. Nei casi in cui la raccolta di informazioni di cui all'articolo 48 sia eseguita dal Servizio di Esattoria su richiesta e nell'interesse di creditori diversi dagli Uffici ed Enti Impositori, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17-*bis* della Legge 17 giugno 1994 n.55:
 - a) la ricerca è circoscritta ai soli beni elencati al comma 2 del citato articolo 17-*bis*;
 - b) il documento rilasciato dal Servizio di Esattoria è riepilogativo dei dati forniti dai competenti uffici.”.
3. L'articolo 89 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art. 89
(*Riservatezza*)

1. Le informazioni di qualunque tipo sul contribuente, delle quali il Servizio di Esattoria viene a conoscenza nell'ambito della riscossione, sono coperte da segreto d'ufficio, ad eccezione delle informazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 48-*bis* della presente legge.
2. Il Servizio di Esattoria, oltre a quanto previsto al comma 1, è tenuto ad adottare ogni precauzione al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni in suo possesso circa il debitore ed i suoi beni; parimenti gli uffici ed enti del Settore Pubblico Allargato ed i soggetti autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche, oggetto di raccolta di informazioni da parte del Servizio di Esattoria ai sensi dell'articolo 48, sono tenuti ad adottare ogni precauzione al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza agli accessi informativi eseguiti dai pubblici Ufficiali della Riscossione, evitando così di favorire il debitore, i suoi coobbligati o aventi causa, nella messa in atto di azioni idonee a mettere in pericolo l'efficacia dell'azione di riscossione o ad ostacolarla.
3. Il rilascio di documenti di qualunque genere, riportanti le informazioni di cui al comma 1, può essere effettuato dal Servizio di Esattoria solamente ai fini della riscossione e nel corso dello svolgimento della relativa procedura e in tutti i casi previsti dalla legge.”.

4. Al comma 5, dell'articolo 36 della Legge n.165/2005 e successive modifiche, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
"d bis) al Servizio di Esattoria."

5. Il comma 8, dell'articolo 50 della Legge n.165/2005 e successive modifiche è così modificato:

"8. Al fine di verificare la correttezza delle informazioni trattate dal servizio di centralizzazione di cui al presente articolo, l'autorità di vigilanza può accedere:

- a) ai dati degli Uffici pubblici, ad esclusione di quelli riguardanti l'anagrafe sanitaria, e con facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, anche in via telematica;
- b) alle informazioni anagrafiche disponibili presso gli archivi telematici della Pubblica Amministrazione.

Il Servizio di Esattoria può accedere a tutte le informazioni trattate dal servizio di centralizzazione di cui al presente articolo con riferimento ai debitori iscritti a ruolo o loro coobbligati, ai sensi e per gli effetti della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche."

6. Il comma 1, dell'articolo 51 della Legge n.165/2005 è così modificato:

"1. È affidato all'autorità di vigilanza il servizio di informativa protesti. Il servizio consiste nell'aggregazione dei dati forniti mensilmente dalle banche sammarinesi inerenti agli assegni protestati e nella trasmissione dell'elaborato, con medesima periodicità, a tutti i soggetti autorizzati a svolgere le attività di cui alle lettere A o B dell'Allegato 1, nonché al Servizio di Esattoria."

Art. 8

(Pignoramento dei crediti)

1. L'articolo 53 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"Art. 53

(Graduazione dei procedimenti di esecuzione)

1. Il pignoramento, ove non vi è pregiudizio per l'Ufficio impositore, deve essere eseguito preferibilmente sui beni indicati dal debitore, purché risultino al contempo nell'immediata disponibilità del debitore o suoi coobbligati, di pronto realizzo, di certo valore, di facile asporto se mobili. In ogni caso, il Servizio di Esattoria deve preferire il pignoramento di crediti, di oggetti preziosi e di titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.

2. Il pignoramento di crediti vantati dal creditore nei confronti di soggetti terzi deve essere effettuato secondo le disposizioni della presente Sezione."

2. Dopo il secondo comma, dell'articolo 54 della Legge n.70/2004 sono aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Il pignoramento di beni mobili, allorquando trattasi di beni fungibili, può essere effettuato dal Servizio di Esattoria senza l'identificazione esatta dei beni pignorati, ma con la descrizione della natura di tali beni e l'indicazione del valore degli stessi stimato dall'Ufficiale della Riscossione e comunicato al debitore, con l'eventuale ausilio di un perito, dando menzione nel verbale di pignoramento della rotatività di tali beni.

2 ter. In tal caso, il debitore può disporre dei beni pignorati, a condizione di sostituirli con beni della stessa natura aventi un valore non inferiore a quello dei beni impiegati. Il custode nominato dal Servizio di Esattoria si assume la responsabilità di garantire la disponibilità costante di beni mobili di quella stessa natura, aventi complessivamente un valore almeno pari a quello indicato nel verbale di pignoramento; il custode, di tutti i movimenti e del valore dei beni vincolati al pignoramento, tiene nota in apposito registro.

2 *quater*. È facoltà del Servizio di Esattoria effettuare in qualsiasi momento un controllo dei beni oggetto di pignoramento.”.

3. Il quarto comma dell'articolo 56 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“4. Se la particolare natura del bene non permette all'Ufficiale della riscossione di stimarne il valore all'atto del pignoramento, la stima può essere effettuata dal Servizio di Esattoria in un momento successivo e il relativo verbale deve essere notificato al debitore entro trenta giorni dalla data della stima, rimanendo in ogni caso impregiudicata l'efficacia e la validità del pignoramento eseguito. La stima effettuata successivamente, quando notificata nel termine di cui sopra, costituisce parte integrante del verbale di esecuzione.”.

4. L'articolo 59 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art. 59
(*Pignoramento di beni presso terzi*)

1. Qualora il debitore dichiara per iscritto agli Ufficiali della Riscossione nel verbale di pignoramento che un terzo sia detentore di beni di sua proprietà o dei suoi coobbligati, o qualora il terzo dichiara per iscritto agli Ufficiali della Riscossione di essere detentore di beni di proprietà del debitore o dei suoi coobbligati, gli Ufficiali della Riscossione provvedono a redigere apposito verbale di esecuzione disponendo che la consegna dei beni avvenga da parte del terzo.

2. Il verbale, qualora contenga la dichiarazione del terzo di cui al comma 1, deve essere dallo stesso sottoscritto.”.

5. L'articolo 60 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art. 60
(*Pignoramento di fitti, pigioni e altri crediti verso terzi*)

1. Qualora il terzo, ai sensi dell'articolo 59, risulti debitore nei confronti del contribuente iscritto a ruolo o dei suoi coobbligati per fitti o pigioni, gli Ufficiali della Riscossione del Servizio di Esattoria dispongono che l'inquilino o l'affittuario corrispondano direttamente all'Esattore i fitti e le pigioni dovuti, alle rispettive scadenze, fino alla concorrenza del credito per il quale si procede. All'atto di ogni versamento l'affittuario o l'inquilino è liberato dal proprio debito, nella misura del pagamento effettuato.

2. La disposizione di cui al comma 1 può essere adottata anche nei confronti del terzo verso il quale il contribuente o i suoi coobbligati sono creditori per somme di denaro diverse da fitti o pigioni. Il terzo è tenuto al pagamento, al Servizio di Esattoria, del debito dovuto al creditore nel rispetto delle scadenze previste, fino alla concorrenza delle somme per le quali si procede. Se il credito è a vista, il terzo è tenuto al pagamento delle somme dovute al Servizio di Esattoria, entro dieci giorni dal ricevimento della disposizione di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui il terzo non provveda al pagamento entro il termine previsto al comma 2, gli Ufficiali della Riscossione possono agire esecutivamente contro di esso.

4. Anche i crediti vantati dal debitore nei confronti dell'Amministrazione sono ugualmente pignorabili. Su iniziativa e richiesta del Servizio di Esattoria, l'ufficio dell'Amministrazione competente provvederà alla compensazione del credito con il debito esattoriale.”.

6. L'articolo 61 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art. 61
(*Pignoramento di stipendio o pensione*)

1. Gli Ufficiali della Riscossione hanno facoltà di pignorare lo stipendio o il salario del contribuente iscritto a ruolo, a fronte di un rapporto di lavoro subordinato.
2. In questo caso, a seguito del pignoramento, la cui notifica al debitore, per debiti non superiori ad euro 3.000,00 (tremila/00), può avvenire anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il Servizio di Esattoria ordina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata anche per mezzo dei Messi Notificatori, al terzo datore di lavoro, di corrispondere un quinto di ciascuna mensilità, al netto delle ritenute e degli eventuali assegni familiari, direttamente al Servizio Esattoria fino alla concorrenza del credito per il quale si procede, comprensivo di interessi, sanzioni e spese.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle pensioni erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e alle pensioni e alle indennità spettanti previste dalla Legge 8 marzo 1927 n.7 nella misura della quota disponibile e nel rispetto dei limiti di pignorabilità previsti dall'articolo 11 della Legge 27 agosto 2021 n.154. In tali casi, il verbale di pignoramento pensione, dopo essere stato notificato al debitore, deve essere inviato all'ente erogatore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata anche per mezzo dei Messi Notificatori.”.

Art. 9

(Pignoramento di beni mobili registrati)

1. L'articolo 64 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art. 64

(Pignoramento dei veicoli a motore, delle imbarcazioni e navi e degli aeromobili)

1. Qualora dalla raccolta di informazioni fornite dall'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti o l'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione risultasse la proprietà, da parte del debitore e suoi coobbligati, di veicoli a motore o aeromobili, navi o imbarcazioni, il Servizio di Esattoria, in sede di riscossione coattiva dei crediti iscritti a Ruolo dispone il pignoramento dei beni mobili registrati, e richiede, a semplice richiesta scritta agli Uffici competenti, l'iscrizione di quanto disposto.
2. L'iscrizione della disposizione di pignoramento di cui al comma 1 si esegue nel Registro Immatricolazione Veicoli a cura dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti o nel Registro Navale o nel Registro Aeronautico a cura dell'Autorità per l'Aviazione Civile, della Navigazione Marittima e dell'Omologazione, da effettuarsi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di richiesta da parte del Servizio di Esattoria e comunque in via prioritaria rispetto ad atti eseguiti dal debitore, da suoi coobbligati o da altri creditori sui medesimi beni mobili registrati, seppure già comunicati ai fini di iscrizione, ma non ancora iscritti. Il Servizio di Esattoria notifica il provvedimento al debitore entro quindici giorni dall'avvenuta iscrizione e ne dà tempestiva comunicazione alle forze dell'ordine al fine della effettiva esecuzione della disposizione di pignoramento, del conferimento della custodia del bene pignorato e dell'eventuale ritiro della carta di circolazione e dei diversi documenti di legittimazione a questa equipollenti, per la loro consegna in custodia al Servizio di Esattoria. La notifica al debitore può avvenire anche con raccomandata a/r.
3. Il bene mobile registrato sottoposto a pignoramento non può circolare né essere oggetto di vendita o demolizione.
4. *soppresso.*
5. *soppresso.*
6. In deroga a quanto disposto al comma precedente, il bene mobile registrato sottoposto a pignoramento può circolare esclusivamente nel caso in cui sia comprovata l'essenzialità del mezzo per necessità di lavoro o di salute, anche legate all'accompagnamento di persone con disabilità, e a seguito del conferimento della custodia del bene pignorato da parte dell'Esattore al debitore.

7. *soppresso.*”.

Art. 10

(Privilegio su beni mobili registrati di proprietà del debitore)

1. Dopo l'articolo 64 della Legge n.70/2004 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 64-bis

(Vincolo a non procedere alla vendita di beni mobili registrati)

1. Il Servizio di Esattoria, a tutela del credito esattoriale, in deroga alle disposizioni della Legge 25 novembre 1997 n.136 e successive modifiche, può attivare la procedura cautelare volta all'iscrizione di un vincolo a non procedere alla vendita dei beni mobili registrati di proprietà del debitore.
2. Il vincolo non impedisce la circolazione stradale, bensì la vendita dei beni mobili registrati.
3. Il vincolo è iscritto per debiti non inferiori ad euro 1.000,00 (mille/00) e può essere effettuato dal Servizio Esattoria anche massivamente, ossia contemporaneamente per una pluralità di debitori, ognuno per i beni mobili registrati di cui risulta essere proprietario.
4. Il vincolo può essere iscritto, a semplice richiesta scritta rivolta agli Uffici competenti da parte del Servizio di Esattoria, su tutti i beni mobili registrati di proprietà del debitore.
5. Dell'iscrizione del vincolo viene data comunicazione al debitore.”.

Art. 11

(Ipoteca legale su beni immobili di proprietà del debitore)

1. L'articolo 65 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art.65

(Ipoteca legale su beni immobili di proprietà del debitore)

1. Il Servizio di Esattoria può, in via preliminare al pignoramento immobiliare ovvero in via cautelativa in tutti i casi di mancato pagamento dei Ruoli e per debiti di importo complessivo non inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00), iscrivere ipoteca legale in favore della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sull'immobile o sugli immobili del debitore, in osservanza alle disposizioni della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche.
2. Dell'avvenuta iscrizione di ipoteca legale sui beni immobili e della facoltà di poterli liberare solo con il pagamento del debito, il Servizio di Esattoria dà comunicazione al debitore.
3. L'ipoteca è iscritta per un importo pari al 130 per cento del debito esattoriale.
4. La cancellazione dell'ipoteca sui pubblici registri può avvenire solo previo pagamento delle somme dovute da parte del debitore o per effetto del pignoramento dell'immobile.
5. L'iscrizione d'ipoteca da parte del Servizio di Esattoria e la successiva cancellazione sono esenti da ogni tributo previsto dalla legge.”.

Art. 12

(Azioni esecutive su beni oggetto di contratti di locazione finanziaria)

1. L'articolo 66 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 66

(Beni in locazione finanziaria)

1. Nei casi in cui il debitore o suoi coobbligati risultino titolari o contitolari, in qualità di conduttori, di contratti di locazione finanziaria ai sensi della Legge 19 novembre 2001 n.115 e successive modifiche, aventi ad oggetto beni mobili o immobili, il concedente del contratto su richiesta del Servizio di Esattoria, fornisce copia di tali contratti, unitamente al piano di ammortamento, ad un'informativa sulla regolarità nei pagamenti, ad un'indicazione del debito residuo e del prezzo stabilito per il riscatto.
2. Come ultima istanza, qualora le procedure esecutive ordinarie non siano state fruttuose, per debiti superiori ad euro 20.000,00 (ventimila/00), il Servizio di Esattoria può, inoltre, presentare istanza all'Autorità Giudiziaria affinché disponga, con effetto anche sul terzo locatore:
 - a) che il contratto non possa essere oggetto di cessioni, nemmeno parziali, di modifiche, di riscatto anticipato o di risoluzione se non previo parere positivo del Servizio di Esattoria;
 - b) il subentro di Banca Centrale della Repubblica di San Marino nel contratto di locazione finanziaria ai fini del riscatto anticipato per persona da nominare.
3. Qualora venga adottato, in via esecutiva, il provvedimento di subentro nel contratto di locazione finanziaria, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino:
 - a) subentra nella posizione debitoria del conduttore e nei relativi diritti;
 - b) acquisisce, con l'ausilio del locatore e, ove necessario, delle Forze dell'ordine, la disponibilità dei beni mobili o immobili, già oggetto di locazione finanziaria;
 - c) esercita contestualmente la facoltà di riscatto, anche in deroga ai limiti minimi di durata della locazione previsti dalla legge e per persona da nominare;
 - d) procede con la stima dei beni riscattati ai fini di pignoramento, applicando le medesime procedure previste all'articolo 32-bis, avvalendosi di periti o dell'Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia;
 - e) procede con la vendita dei beni riscattati dal locatore in applicazione delle disposizioni di cui alla Sezione IV;
 - f) nomina l'assegnatario o aggiudicatario dei beni venduti quale persona nel cui interesse ha riscattato il bene;
 - g) incassa l'intero corrispettivo della vendita;
 - h) trasferisce al locatore, a titolo di riscatto anticipato, la quota parte di prezzo corrispondente all'intero debito residuo, comprensivo del prezzo di riscatto;
 - i) impiega la plusvalenza residua, al netto delle proprie competenze, a pagamento del debito esattoriale ai sensi dell'articolo 79;
 - l) liquida al locatario l'eventuale residua plusvalenza di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge n.115/2001 e successive modifiche mallevando il locatore da ogni responsabilità al riguardo.
4. Gli atti di subentro e di riscatto a favore di Banca Centrale della Repubblica di San Marino sono in esenzione di imposte ivi comprese quelle di registrazione e trascrizione.”.

Art. 13

(Pignoramento di immobili con gravami o abusi edilizi)

1. Dopo l'articolo 72 della Legge n.70/2004 è aggiunto l'articolo 72-bis:

“Art. 72-bis

(Pignoramento di immobili con gravami o abusi edilizi)

1. Il Servizio di Esattoria, nel caso di pignoramento di immobili che presentino vincoli, gravami, o in comproprietà, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, con apposita istanza, affinché questa si pronunci in merito alla graduazione dei predetti gravami e all'ordine di assegnazione dell'eventuale ricavato dalla vendita all'asta.

2. Nel caso in cui gli immobili oggetto di vendita all'asta presentino irregolarità urbanistiche, rilevate dall'Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia ed attestate nella stima, sanabili ai sensi della Legge 7 agosto 2017 n.94 e successive modifiche, queste devono essere espressamente indicate nel bando d'asta. L'aggiudicatario della vendita ha a disposizione dodici mesi di tempo, decorrenti dalla data dell'aggiudicazione, per provvedere alla loro regolarizzazione attraverso la riapertura dei termini di cui alla summenzionata legge.

3. I beni immobili pignorati dal Servizio di Esattoria, che presentano irregolarità non sanabili ai sensi della Legge n.94/2017 e successive modifiche, possono comunque essere venduti dando evidenza delle irregolarità presenti nel bando d'asta. Dell'avvenuta vendita è trasmessa una segnalazione agli uffici che hanno rilevato le irregolarità. L'articolo 79 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche ed integrazioni è applicato in quanto compatibile.”.

Art. 14

(Asta pubblica per la vendita di beni immobili)

1. L'articolo 73 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art. 73

(Asta Pubblica per la vendita di beni immobili)

1. Il bando d'asta per la vendita di beni immobili deve contenere, oltre agli elementi di cui al comma 2, dell'articolo 71 anche:

- a) la descrizione degli immobili e la loro ubicazione;
- b) il prezzo base d'asta;
- c) il termine di versamento del prezzo in caso di aggiudicazione.

2. Per procedere alla vendita dei beni immobili pignorati tramite asta pubblica il Servizio di Esattoria deve informare opportunamente il pubblico. L'informativa deve essere data tramite affissione del bando d'asta negli appositi spazi siti in tutti i Castelli della Repubblica di San Marino, o tramite pubblicazione del bando d'asta sul sito internet di Banca Centrale della Repubblica di San Marino o in altra modalità ritenuta idonea per i trenta giorni consecutivi precedenti alla data fissata per l'incanto.

3. Il Servizio di Esattoria può delegare il compimento delle operazioni per la vendita di beni immobili all'asta ad un Notaio pubblico della Repubblica, il quale può compiere tutti gli atti necessari all'organizzazione ed allo svolgimento della stessa.”.

Art. 15

(Aggiudicazione dei beni venduti)

1. L'articolo 75 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 75

(Aggiudicazione dei beni venduti)

1. L'aggiudicatario dei beni venduti tramite asta pubblica è tenuto al versamento:

- a) per i beni mobili, all'atto dell'aggiudicazione del maggiore importo tra euro 100,00 (cento/00) ed il 10 per cento del prezzo di aggiudicazione a titolo di cauzione e per ciascun lotto aggiudicato;
- b) per i beni immobili, come previsto dall'articolo 75-bis, all'atto dell'aggiudicazione definitiva del maggiore importo tra euro 100,00 (cento/00) ed il 10 per cento del prezzo di aggiudicazione a titolo di cauzione e per ciascun lotto aggiudicato;

c) della somma residua, a conguaglio del prezzo di aggiudicazione entro cinque giorni dalla data dell'asta per i beni mobili e trenta giorni per i beni immobili, fermo restando quanto previsto dall'articolo 75-bis.

2. Per i lotti aggiudicati ad un prezzo singolarmente pari o inferiore ad euro 100,00 (cento/00), l'intero prezzo è versato dall'aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione, salvo facoltà di concordare con il Servizio di Esattoria una data successiva per il ritiro materiale dei beni mobili acquistati, comunque non oltre il summenzionato termine di cinque giorni.

3. L'aggiudicatario dei beni venduti, tramite trattativa privata, è tenuto a versare il prezzo offerto per l'acquisto del bene nei medesimi termini di cui sopra.

4. Qualora il prezzo non sia versato, o il bene mobile aggiudicato non sia materialmente ritirato, nei termini di cui ai commi 1, 2 e 3, il Servizio di Esattoria dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione versata, che viene definitivamente incamerata dal Servizio di Esattoria a titolo di penale.

5. Nelle ipotesi di inadempienza da parte del medesimo offerente aggiudicatario, così come di condotte tenute dai partecipanti all'asta volte ad alterarne gli esiti a loro vantaggio, anche attraverso l'interposizione di offerenti compiacenti, il Servizio di Esattoria, fatti salvi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale, può adottare, a carico di tali soggetti, provvedimenti di:

a) allontanamento dalla sede dell'asta in corso;

b) esclusione dalla partecipazione alle aste successive.

6. Nelle ipotesi di non aggiudicazione le cauzioni versate sono restituite agli offerenti, senza onere alcuno per il Servizio di Esattoria.

7. L'aggiudicatario dei beni venduti a mezzo asta pubblica o tramite trattativa privata ne assume la proprietà formale a seguito della registrazione del verbale di aggiudicazione redatto dal Servizio di Esattoria o della registrazione dell'atto di vendita fra le parti. La registrazione del verbale può avere luogo solo a seguito del pagamento dell'intero prezzo di aggiudicazione.

8. Il verbale di aggiudicazione registrato assume valore di documento di acquisto a tutti gli effetti di legge.

9. Il passaggio di proprietà di beni mobili registrati e di beni immobili avviene attraverso l'espletamento delle formalità previste dalla legge. Il verbale di aggiudicazione assume gli stessi effetti dell'atto di vendita e, quando ha per oggetto beni immobili, deve essere obbligatoriamente trascritto a cura dell'aggiudicatario.”.

2. Dopo l'articolo 75 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 75-bis

(Offerte dopo l'incanto di bene immobile)

1. Ad esclusione degli immobili ad uso civile abitazione di tipo economico, avvenuto l'incanto, il Servizio di Esattoria informa il pubblico mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet, dei beni immobili aggiudicati provvisoriamente, con il relativo prezzo di assegnazione.

2. Dalla data di pubblicazione di questa informazione da parte del Servizio di Esattoria, decorre il termine di dieci giorni entro il quale possono ancora esser fatte offerte di acquisto, che sono efficaci solo se il prezzo offerto supera di almeno un quinto quello raggiunto nell'incanto.

3. Le offerte di cui al comma 2 si fanno mediante deposito presso il Servizio di Esattoria, prestando una cauzione per una somma pari al doppio della cauzione indicata nel bando d'asta.

4. Il Servizio di Esattoria, verificata la regolarità delle offerte, indice una nuova gara, della quale dà comunicazione all'aggiudicatario ed a coloro che hanno presentato le offerte di cui al comma 2, mediante pubblico avviso sul proprio sito internet, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del comma 2.

5. Alla gara possono partecipare, unitamente agli offerenti in aumento di cui ai commi 2 e 4 ed all'aggiudicatario, anche altri interessati che, entro il termine fissato dal Servizio di Esattoria, abbiano versato la cauzione nella misura di cui al comma 3.

6. Il prezzo base di partenza della nuova asta è pari alla maggiore offerta ricevuta, che per essere valida deve essere confermata dall'offerente in avvio d'asta; in mancanza di tale conferma, il prezzo base di partenza della nuova asta sarà pari all'offerta valida più alta, purché confermata. Il Servizio di Esattoria pronuncia, a carico dell'offerente che non conferma la sua offerta, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come ricavato a tutti gli effetti dall'esecuzione.

7. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del comma 3, l'aggiudicazione diventa definitiva ed il Servizio di Esattoria pronuncia a carico degli offerenti di cui al comma 2, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come ricavato a tutti gli effetti dall'esecuzione.”.

Art. 16

(Beni invenduti)

1. Il quinto comma, dell'articolo 74 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è così modificato:

“5. Per i beni immobili rimasti invenduti, anche a seguito di ultima asta, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il Servizio Esattoria chiede nuovamente al Congresso di Stato di manifestare il proprio interesse all'assegnazione, per un valore pari a quello dell'ultima asta andata deserta, decurtato di tutti gli eventuali oneri per la regolarizzazione urbanistica e con proporzionale liberazione del debitore applicando, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72;
- b) qualora il Congresso di Stato non abbia interesse all'assegnazione del bene immobile, il pignoramento del bene è revocato, senza liberazione del debitore. In questo caso il Servizio di Esattoria valuta se procedere ad iscrizione ipotecaria.”.

Art. 17

(Potenziamento strumenti di autofinanziamento del Servizio di Esattoria)

1. L'articolo 84 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art. 84

(Remunerazione del Servizio di Esattoria)

1. Per l'espletamento di tutte le attività inerenti al Servizio di Esattoria, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha diritto a ricevere un compenso, nell'ambito dell'accordo triennale programmatico di cui all'articolo 22, comma 3 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche.

2. Il Servizio di Esattoria provvede, per le spese vive sostenute per le notifiche, gli asporti, gli accessi forzati e tutte le altre attività connesse alle attività esecutive condotte, alla detrazione delle stesse dalle somme riscosse in esito alle attività esecutive medesime.

3. Per le attività istruttorie e di certificazione legate alle funzioni di certificazione e quindi non propriamente di riscossione coattiva, il Servizio di Esattoria applica, nei confronti dei soggetti richiedenti, diritti di segreteria.

4. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino adotta uno specifico Regolamento, contenente sia le singole voci di spesa applicabili che i diritti di segreteria di cui ai commi 2 e 3 previo parere favorevole del Comitato per il Credito e il Risparmio, il quale provvede ad inviare adeguata informativa alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio.”.

Art. 18
(Riscossione altri tributi)

1. Dopo il primo comma, dell'articolo 98 della Legge n.70/2004 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della Legge 12 maggio 1989 n.53 e da quanto diversamente disposto dal quinto comma dell'articolo 11 della Legge 17 dicembre 2004 n.174, a partire dall'anno 2024, sulla tassa per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi di cui alla Legge 28 aprile 1982 n.41 e successive modifiche, decorsa la scadenza prevista per il pagamento è applicata una sanzione per ritardato pagamento pari al 25 per cento dell'importo della tassa oltre che i diritti di mora. A partire dal sessantunesimo giorno successivo alla scadenza e fino al termine dell'anno di pertinenza, la sanzione per ritardato pagamento è applicata nella misura pari al 50 per cento dell'importo della tassa. Dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pertinenza, l'importo della sanzione viene elevato al 100 per cento dell'importo iniziale, oltre all'indennità di mora e ai diritti di mora. Nel caso in cui la Cartella Unica delle Tasse contenga esclusivamente la tassa per la detenzione di apparecchi radiotelevisivi, le modalità di pagamento oltre la scadenza sono specificamente riportate sulla cartella stessa o sul sito della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.”.

Art. 19
(Certificazioni rilasciate dal Servizio di Esattoria)

1. Dopo l'articolo 98-bis della Legge n.70/2004 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 98-ter
(Certificazioni rilasciate dal Servizio di Esattoria)

1. Su richiesta dei competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, dei contribuenti e delle persone da essi delegate, il Servizio di Esattoria può rilasciare le certificazioni di cui al comma 2.

2. Le certificazioni rilasciate dal Servizio di Esattoria, ivi compresa la richiesta del requisito esattoriale previsto dall'articolo 118-bis della Legge n.47/2006 e successive modifiche, anche qualora già previste da norme di rango primario, sono in tutto sostituite da certificazioni attestanti la posizione debitoria dei soggetti, evidenziando la presenza e la regolarità dei pagamenti di dilazioni e promesse di pagamento da essi sottoscritti, previsti, rispettivamente, dagli articoli 34 e 34-bis.

3. Le suddette certificazioni possono essere rilasciate anche in forma di documento elettronico.”.

Art. 20
(Esclusione azione revocatoria)

Articolo abrogato

Art. 21
(Debito esattoriale)

1. Dopo il terzo comma, dell'articolo 18 della Legge n.70/2004 è aggiunto il seguente comma:

“4. Per debito esattoriale si intende il debito iscritto a ruolo nei confronti del debitore maggiorato degli interessi, dell’indennità di mora, delle sanzioni, dei diritti di mora nonché di tutte le spese sostenute per la gestione delle procedure esecutive.”.

Art. 22

(Norme di coordinamento)

1. Il secondo comma, dell’articolo 62 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“2. L’Esattore deve procedere a notificare, a tutti i comproprietari del bene oggetto di pignoramento, un avviso con il quale comunica che procederà all’espropriazione del bene entro trenta giorni dalla data della notifica, qualora non venga liquidata al Servizio di Esattoria la quota di proprietà del debitore. Nell’avviso è altresì comunicato il divieto di lasciare separare al debitore la sua parte delle cose comuni, senza ordine del Giudice.”.

2. Il primo comma, dell’articolo 80 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“1. Il legale rappresentante della Banca Centrale della Repubblica di San Marino può delegare la Direzione ovvero uno o più dipendenti, che lo rappresentino nel compimento degli atti inerenti al Servizio di Esattoria, dinanzi al Giudice.”.

3. L’articolo 99 della Legge n.70/2004 è così sostituito:

“Art. 99

(Norme contrastanti)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fini della riscossione dei Ruoli nell’ambito del Servizio di Esattoria e dei tributi di cui all’articolo 92 e dell’espletamento di attività e funzioni ad esso attribuite dalla legge, con prevalenza su altre fonti legislative, consuetudinarie, nonché, di diritto comune.”.

Art. 23

(Norme transitorie e finali)

1. Entro il 31 dicembre 2025, gli Enti Impositori che vantassero ancora crediti esigibili da procedure di mano regia, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 92, 93 e 94 della Legge n.70/2004, provvedono alla loro iscrizione a Ruolo, ai sensi della predetta legge, al fine di accrescere le loro possibilità di recupero, quando non già estinti a seguito di intervenute prescrizioni, radiazioni o altre cause, ovvero insinuati in procedure concorsuali. I crediti da mano regia non convertiti in Ruoli nel termine su indicato si intenderanno non più esigibili da parte del Servizio di Esattoria.

2. Il Congresso di Stato e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino provvedono ad aggiornare la Convenzione di cui all’articolo 7 della Legge n.70/2004, tenendo conto, in particolare:

- a) delle modifiche normative intervenute;
- b) della volontà di rendere più efficace l’azione del Servizio di Esattoria attraverso una più tempestiva iscrizione a Ruolo dei crediti da parte degli Enti Impositori;
- c) di ridefinire le linee guida, i criteri e i principi a cui deve conformarsi l’azione del Servizio di Esattoria.

3. La disciplina prevista dall’articolo 1, comma 2 della Legge 23 maggio 2007 n.44 e successive modifiche, riguardo agli ordinativi di pagamento, è estesa anche ai mandati d’urgenza. Nel caso in

cui il tributo iscritto a Ruolo non sia ancora giunto alla fase della riscossione esecutiva, il Dipartimento di Tesoreria, ad esclusione del ruolo relativo alla cartella unica delle tasse, sospende l'erogazione delle somme a credito nei limiti dell'importo iscritto a ruolo e la corresponsione al Servizio di Esattoria viene effettuata alla scadenza della cartella, qualora la stessa non sia stata nel frattempo pagata. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della Legge 23 marzo 2007 n.44 e successive modifiche, la comunicazione circa la sospensione delle somme viene inviata dal Servizio di Esattoria alla sospensione delle somme a credito.

4. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino pubblica sul suo sito internet e tiene costantemente aggiornato, a meri fini consultativi, il testo collazionato della Legge n.70/2004 e successive modifiche.

5. Aspetti procedurali dell'attività del Servizio di Esattoria, che coinvolgono l'Amministrazione, possono essere definiti con Regolamento del Congresso di Stato. Gli altri aspetti procedurali dell'attività del Servizio di Esattoria sono definiti con Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

6. Il comma 2, dell'articolo 1 del Decreto Delegato 7 agosto 2014 n.131 è così modificato:

“2. La gestione della riscossione dei crediti vantati dall'Ecc.ma Camera, dagli Enti e dalle Aziende Autonome dello Stato a titolo di rette, tariffe, canoni relativi a concessioni amministrative e somme dovute per operazioni di leva dei generi di monopolio dello Stato nonché dei crediti derivanti da danni materiali, quantitativamente definiti, cagionati dal dipendente pubblico per un'infrazione che ha comportato la comminazione definitiva di una sanzione disciplinare ai sensi della Legge 21 ottobre 2022 n.145, avviene secondo le modalità e procedure di cui alla Legge n.70/2004 e successive modifiche;”.

7. La lettera c), del comma 5, dell'articolo 17 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 è così modificata:

“c) per l'acquisto di beni a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa definitivamente l'attività, ovvero dal curatore o liquidatore di un concorso dei creditori, di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione volontaria o coatta amministrativa oppure dalle vendite organizzate dal Servizio di Esattoria di cui alla Legge n.70/2004;”.

7 bis. Il Congresso di Stato può delegare la vendita all'asta delle cose confiscate, e devolute all'Erario, al Servizio di Esattoria, che opera in base alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche e alle normative secondarie che disciplinano la vendita nell'ambito della riscossione coattiva da parte del Servizio medesimo. Le modalità di presa in carico dei beni, i tempi entro i quali dovranno essere esperiti i tentativi di vendita, la possibilità di subdelegare a terzi la vendita, la remunerazione del servizio svolto e ogni altro elemento utile possono essere meglio definiti volta per volta tra le parti.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 agosto 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Milena Gasperoni

SECRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi